

Sent. 162/2022 del 19/12/2022
Rep. 177/2022

N. 83/22 pu
Menini Gastone – Oselin Elide



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Monica Attanasio

- Presidente

dott. Silvia Rizzuto

- Giudice

dott. Luigi Pagliuca

- Giudice est

nel procedimento n. 83/2022 p.u. promosso

da

Menini Gastone (cod.fisc. MNNGTN57D09E358L,)

Oselin Elide (cod.fisc. SLNLDE57S62B107W)

entrambi con l'avv. Sara Salaorni

- ricorrenti -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- a) **rilevato che** con ricorso depositato in data 11.11.22 (con deposito integrativo di allegati in data 14.11.22), i coniugi conviventi **Menini Gastone e Oselin Elide** avevano presentato una proposta di concordato minore in continuità, congiuntamente ai sensi dell'art. 66 CCI;
- b) **rilevato che** a seguito dei rilievi del Giudice con provvedimento in data 15.11.2022 e della avvenuta aggiudicazione dell'immobile di proprietà in Zevio nell'ambito della procedura esecutiva pendente (n. 346/2020 Tribunale di Verona), i ricorrenti hanno modificato la loro domanda, richiedendo che sia disposta l'apertura della liquidazione controllata dei loro patrimoni;
- c) **Ritenuta** l'ammissibilità della suddetta modifica della domanda, posto che se la conversione su richiesta del debitore da concordato minore a liquidazione controllata è espressamente prevista per il caso di mancata omologa della proposta (art. 80, c. 5 CCI) o di revoca del concordato già omologato (art. art. 83, c. 1 CCI), la stessa deve ritenersi a maggior ragione possibile in momento antecedente e nel corso della procedura. Il tutto, peraltro, in linea con i principi espressi sulla stessa questione dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n.

- 61/21, in relazione alle similari procedure dell'accordo di ristrutturazione e della liquidazione del patrimonio già previste dalla legge 3/12;
- d) **considerato**, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
- e) **considerato** che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);
- f) **ritenuta** quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
- g) **considerato** che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;
- h) **ritenuta** la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, c. 2 CCI, atteso che i ricorrenti sono residenti in Zevio (Vr) e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;
- i) **ritenuto** che l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto da entrambi i ricorrenti, nella loro qualità di familiari (coniugi) conviventi, quindi in applicazione del disposto dell'art. 66, c. 1 CCI sulle c.d. procedure familiari. La norma, infatti, è oggi collocata nel CCI tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, c. 1 CCI, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, deve ritenersi che con il CCI l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata;
- j) **ritenuto** opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCI, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa al patrimonio del Menini e l'altra relativa al patrimonio della Oselin. Pertanto, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente). Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombeni di cui agli artt. 272 e seguenti CCI: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni – gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc. Di conseguenza le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;

- k) **considerato** che, in forza della già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI, sicchè va prodotta la documentazione indicata da tale norma;
- l) **considerato**, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* l. N. 3/12) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;
- m) **considerato** che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati (al ricorso o alla relazione del gestore della crisi);
- n) **rilevato che** al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC avv. Giorgia Dellapiana in data 9.11.22, come integrata in data 1.12.2022 a seguito della modifica della domanda, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale di ciascun ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
- o) **rilevato** che entrambi i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (il Menini è agente di commercio, mentre la Oselin – come risulta dalla documentazione prodotta - è imprenditrice individuale minore, posto che nel triennio non risulta superata alcuna delle soglie di cui all'art 2, c. 1 lett. d CCI), sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI gli stessi sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- p) **ritenuta** la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominato dall'OCC: **1) il Menini** è gravato da debiti verso banche, Erario ed Enti Pubblici per complessivi euro 398.251,26 (di cui euro 163.980,51 per mutuo in solido con la moglie), essendo comproprietario al 50% con la moglie di un immobile in Zevio oggetto di esecuzione e già assegnato a terzi al prezzo complessivo di euro 245.000,00 e di un terreno in Isola Rizza di modestissimo valore, nonché proprietario di una autovettura Fiat 500 immatricolata nel 2008 (e di valore massimo pari ad euro 1.900,00) e percettore di un reddito dall'attività professionale di agente di commercio di circa **euro 900,00** mensili che, come si vedrà, deve destinare in gran parte al mantenimento familiare;
- 2) anche la Oselin** è gravata da debiti per euro 400.049,98, essendo comproprietaria al 50% con il marito di un immobile in Zevio oggetto di esecuzione e già assegnato a terzi al prezzo complessivo di euro 245.000,00 e di un terreno in Isola Rizza di modestissimo valore e potendo contare su un reddito tratto dall'attività di impresadi **euro 2.000,00¹** mensili circa, anche in questo caso da destinare in

¹ Dalla relazione patrimoniale aggiornata al 30.9.22 prodotta sub. doc. 86, come rilevato anche dal gestore, emerge che la Oselin nel corrente anno trarrà dall'attività di impresa un utile al lordo delle imposte di circa euro 35.000,00, in linea con la redditività dell'impresa negli anni 2019 (39.776,00) e 2020 (euro 25.036,00) ed in ripresa rispetto al risultato dell'anno 2021 (euro 8.984,00). Considerando la tassazione applicata nell'anno 2019 (euro 11.196,00, computando anche le addizionali regionale e comunale), in cui l'utile lordo era stato di importo (euro 39.776,00) simile a quello del corrente anno 2022, può quindi ritenersi che la Oselin potrà contare su un reddito al netto delle imposte di circa euro 25.000,00 annui (euro 35.000,00 – 10.000,00 circa di imposte), pari ad euro 2.083,00 mensili circa, arrotondabili prudenzialmente ad euro 2.000,00 circa.

- parte al mantenimento familiare. E' perciò del tutto evidente che i ricorrenti con le loro sostanze non sono in grado di far fronte ai debiti di cui sono gravati, versando quindi in condizione di sovraindebitamento;
- q) **ritenuto**, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperte le procedure di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
 - r) **considerato che**, tenuto conto delle spese di mantenimento del nucleo familiare pari ad euro 2.135,00² esposte dai ricorrenti (e verificate come congrue dal gestore) e della necessità di ripartire tale spesa (arrotondabile ad euro 2.100,00) tra i due ricorrenti in proporzione all'entità del rispettivo reddito, la quota di reddito mensile necessaria al mantenimento, e quindi esclusa dalla liquidazione, può essere determinata: a) nella somma di **€ 700,00 mensili** quanto al Menini; b) nella somma di **euro 1.400,00 mensili** quanto alla Oselin, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tali limiti alla soddisfazione dei creditori. I conteggi degli importi eccedenti la quota disponibile (e da destinare al Liquidatore per la distribuzione a favore dei creditori) dovranno essere effettuati alla fine di ogni anno e a tal fine ciascun ricorrente dovrà documentare il proprio reddito complessivo annuale, da cui il Liquidatore sottrarrà la somma per il mantenimento mensile calcolata per 12 mesi, residuandone la differenza a credito della procedura, che dovrà essere versata al Liquidatore entro il mese successivo, sui conti correnti che lo stesso aprirà (uno per ciascuna procedura);
 - s) **ritenuto** che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
 - t) **ritenuto** che il Menini possa essere autorizzato a continuare ad utilizzare l'autovettura Fiat 500 targata DR851EG, in quanto necessaria per lo svolgimento dell'attività di agente di commercio, sino al 31.12.2024, momento decorso il quale la stessa dovrà essere consegnata al liquidatore per la successiva alienazione, secondo le modalità che saranno previste nel programma di liquidazione;
 - u) **considerato che** nel dispositivo può essere omissis l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
 - v) **considerato che** il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
 - w) **rilevato che** spetterà al liquidatore, previa stima, stabilire (entro il termine di cui all'art. 272, c. 2 CCI per la predisposizione dell'inventario e del programma di liquidazione) quali tra i beni strumentali dell'attività di impresa della Oselin dovranno essere appresi all'attivo (in quanto corrispondenti all'1/5 del valore complessivo di tali beni suscettibile di essere liquidato: vedi art. 268, c. 4, lett. d CCI e art. 515, c. 3 cpc) appurando quindi anche se tali beni possano essere individuati in quelli indicati in modo specifico dalla ricorrente nel doc. 88.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

² Importo che tiene già conto del costo dell'affitto di un'abitazione che i ricorrenti dovranno a breve sostenere, dovendo liberare l'immobile assegnato a terzi nella procedura esecutiva immobiliare;

- 1) dichiara aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di **MENINI GASTONE (MNNGTN57Do9E358L)**, nato a Isola Rizza (VR), il 09/04/1957 e di **OSELIN ELIDE (SLNLDE57S62B107W)**, nata a Bovolone (VR) il 22/11/1957, entrambi residenti in Zevio (VR), alla Via J.F. Kennedy n. 68;
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Luigi Pagliuca;
- 3) Nomina liquidatore l'avv. Giorgia Dellapiana;
- 4) in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura Fiat 500 tg. DR851EG che potrà continuare ad essere utilizzata da Menini Gastone sino al 31.12.2024, con consegna al liquidatore dopo tale momento;
- 6) dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito di Menini Gastone sino alla concorrenza dell'importo di euro 700,00 mensili, nonché il reddito di Oselin Elide sino alla concorrenza dell'importo mensile di euro 1.400,00, con obbligo di entrambi i ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura. A tal fine, il liquidatore aprirà due conti correnti, uno per ciascuna procedura;
- 7) **dispone che il liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:**

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale. Solo tale adempimento potrà essere unico per entrambe le procedure;
- pubblichi la presente sentenza sul registro delle imprese e, quanto alla Fiat 500 sopra indicata, curi la trascrizione presso il PRA. Anche tali adempimenti dovranno essere documentati nella prima relazione semestrale;
- notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al

- passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
 - dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
 - **in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura**, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI per l'esdebitazione e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti, al liquidatore, all'OCC e al Giudice della procedura esecutiva immobiliare n. 346/2020 Tribunale di Verona.

Verona, 14/12/22

Il Giudice Est.
dott. Luigi Pagliuca

Il Presidente
dott. Monica Attanasio

6 *Monica Attanasio*

TRIBUNALE DI VERONA
Depositato in Cancelleria

19 DIC. 2022

Verona,

Il Funzionario Giudiziario
Irene ARMENIO

